

L'ANDIS sul DDL 3542 e abb.

all'esame della 7^a Commissione del Senato della Repubblica

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali

approvato dalla Camera dei deputati

Il riordino degli organi collegiali della scuola, o come recita il titolo del disegno di legge in discussione, l'autogoverno delle istituzioni scolastiche, è problema di non facile e condivisa soluzione, meno che mai in questo periodo difficile, che rischia di confondere facilmente le questioni, quelle degli investimenti per la scuola e quelle della partecipazione di tutti i soggetti interessati. Ciò sicuramente non giova alla serenità del dibattito, anche parlamentare, ed alla ricerca delle migliori soluzioni possibili per il miglioramento della scuola italiana.

L'avvicinarsi della scadenza elettorale non aiuta in questo senso, perché qualsiasi testo verrà approvato, o peggio ancora, non approvato, lascerà sempre vaste schiere di delusi e di arrabbiati.

E' estremamente difficile la plurale convergenza di idee, che coinvolga tutti i soggetti sociali, il personale della scuola, gli studenti, le famiglie, le organizzazioni sindacali, le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e dei docenti.

L'ANDIS, la più rappresentativa associazione professionale dei dirigenti scolastici esprime un giudizio complessivamente positivo sul testo unificato del DDL 3542 approvato dalla Camera dei Deputati sulle *Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali*, dopo una lunghissima e travagliata gestazione, che si trascina da oltre un decennio.

In un quadro che rappresenta l'esito di un faticoso processo di mediazione, in particolare l'ANDIS considera importanti i seguenti elementi:

1. L'eliminazione dal disegno di legge della parte riguardante il reclutamento, che merita uno specifico spazio legislativo;

2. la distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche degli organi delle istituzioni scolastiche (art.2);
3. lo statuto quale atto definitivo non soggetto ad approvazione o convalida cui è demandata la composizione dell'organo (art.3);
4. la presenza di soggetti esterni nei Consigli dell'autonomia e nei Nuclei di autovalutazione (artt. 4 e 8);
5. l'istituzione dei nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto (art.8);
6. le modalità di rendicontazione sociale (art.9);
7. la rappresentanza istituzionale delle scuole autonome (art.11).


Punti deboli del disegno di legge n. 3542 sono certamente l'uso non sempre coerente della terminologia, che potrebbe generare equivoci quando entrerà in vigore e la mancanza di declinazione specifica delle competenze dei vari organi previsti, col rischio di generare contenziosi dei quali la scuola in questa fase non ne ha proprio bisogno.

L'ANDIS è convinta che la riforma in discussione, se riesce a costruire un'ampia condivisione con le categorie interessate e con gli studenti, rafforzi i diritti di cittadinanza, trattandosi di regole che riguardano la partecipazione democratica, pur nella consapevolezza che la revisione del testo della Camera potrebbe significare il probabile affossamento della legge anche in questa legislatura che volge al termine.

L'ANDIS ritiene necessaria l'approvazione del disegno di legge, sia pure con le manchevolezze riscontrate, perché sarà sicuramente più facile apportare qualche modifica negli anni successivi, anziché ricominciare sempre daccapo e senza mai giungere a conclusione, continuando a lasciare nel vago la vita delle istituzioni scolastiche del nostro Paese, costituzionalmente tutelate nella loro autonomia ~~dalla Costituzione~~, ma ancora alla ricerca di regole ^{ben definite che assicurino} ~~chiare che regolamentino~~ la partecipazione più ampia di tutti i soggetti interessati e la conseguente assunzione di responsabilità.

Roma, 27 novembre 2012

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Gregorio Iannaccone




AUDIZIONE PRESSO LA VII COMMISSIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

sul DDL 3542 e abb.

27 novembre 2012

Nel giudizio di Anp, il DDL in esame si connota più per quel che avrebbe potuto essere e non è stato che per la sua forma attuale. Attraverso un lungo iter parlamentare, durato quasi per l'intera XVI legislatura, esso è stato via via privato dei suoi aspetti più innovativi e di quelli più suscettibili di incidere in profondità sul cambiamento del sistema scolastico del nostro paese. Si vuole alludere – in particolare, ma non solo – a quella parte che regolava la carriera dei docenti ed il suo collegamento con la valutazione ed il merito.

Il rammarico per il venir meno di quella previsione si accompagna a quello per il modo con cui – nel testo attuale – viene regolata la materia degli organi collegiali della scuola.

Anp è, da sempre, in favore dell'autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche, come uno degli aspetti ed insieme una delle premesse dell'autonomia *tout court*, così come era stata voluta dal legislatore e richiamata nel testo costituzionale. Non si comprende, infatti, come una istituzione possa essere autonoma – e sia pure nei limiti di una autonomia funzionale – se non è in grado di autodeterminare per via statutaria almeno il proprio funzionamento interno.

Il principio è rimasto nell'attuale testo ed è espresso, in termini che ci sentiamo senz'altro di condividere, nell'articolo 1. Subito dopo, però, esso viene sostanzialmente svuotato dalla previsione minuta ed analitica degli organi da istituire, della loro composizione, delle loro funzioni, perfino del loro bilanciamento interno fra le diverse componenti.

In una visione dell'autonomia realmente rispettosa dell'autodeterminazione delle scuole, solo il principio dell'autonomia statutaria avrebbe dovuto essere affermato, insieme con alcuni dei grandi riferimenti valoriali: rispetto delle diverse libertà, partecipazione di tutte le componenti, apertura al territorio. Se mai, poteva trovar posto nel testo di legge la definizione dei compiti "esterni" dell'organo di indirizzo e controllo (il consiglio dell'autonomia), data appunto la sua rilevanza istituzionale nel rapporto con le realtà con cui l'istituzione scolastica è chiamata a collaborare e confrontarsi.

Tutto il resto era, ed è, di troppo. Si vuole formulare l'auspicio che il Senato della Repubblica, nel prendere in esame il testo, voglia accogliere questo principio e restituire all'autonomia statutaria il suo significato di potere di autoregolazione. Se ci si crede, occorre essere consequenti: se si hanno delle riserve mentali, meglio non formulare dichiarazioni di principio tanto impegnative quanto povere di implicazioni pratiche.



Non ci si vuole però sottrarre a quanto richiesto e cioè al dovere di esprimere un parere nel merito di quel che il testo è attualmente, abbandonando per un momento l'opzione principale in favore di quel che sarebbe dovuto e potuto essere. In quest'ottica, del tutto subordinata, si ritiene di dover esprimere un qualche apprezzamento per quelle parti degli articoli 3 e 4 che regolano i rapporti fra il dirigente scolastico ed il consiglio, nonché per l'articolo 5.

Si deve invece esprimere forte perplessità per la parte dell'art. 4 relativa alla possibilità di integrazione del consiglio dell'autonomia con membri esterni. La loro presenza è solo eventuale, il loro numero è limitato a due e, soprattutto, non si riconosce loro un diritto di voto. Che senso ha chiamarli allora a far parte di un organo nel quale, per definizione, non avrebbero alcun peso? E come si concilia questa previsione con la dichiarata missione della scuola di aprirsi al territorio e di collaborare con esso? Si tratta di una evidente contraddizione, che va sanata.

Della regolazione del consiglio dei docenti si apprezza la chiara distinzione di funzioni rispetto agli altri poteri della scuola. Si segnala però una potenziale ambiguità circa il ruolo del dirigente scolastico, che lo presiede, ma del quale non si dice se ne è anche membro di pieno diritto (in pratica, se vota). Così dovrebbe intendersi, in una logica sistematica: ma sarebbe bene precisarlo, ad evitare futuri possibili contenziosi.

Alla fine, il potere di autoregolazione dello statuto finisce con l'esercitarsi solo sulla rappresentanza degli utenti (studenti e genitori): non che non si sia d'accordo sul principio, ma solo se fosse parte di un impianto generale coerente, nel quale tutte le rappresentanze sono trattate allo stesso modo (e cioè affermate nel loro diritto di esistere, ma affidate alla regolazione statutaria quanto ai dettagli). Così com'è, appare discriminatorio nei confronti di una sola componente, mentre tutte le altre sono regolate dalla norma: e si comprende come le associazioni dei genitori abbiano espresso forti riserve su questa parte del testo (articolo 7).

Lascia perplessi anche la formulazione dell'art. 8, nella quale – ad una apprezzabile formulazione di principio – si accompagna ancora una volta una rigida predeterminazione degli equilibri interni al nucleo di autovalutazione: predeterminazione che non contempla il dirigente, anche se non lo esclude in via assoluta (ma allora perché prevedere analiticamente tutti gli altri?).

Il Capo II suscita a sua volta alcuni interrogativi: positiva, in astratto, la previsione di una rappresentanza istituzionale delle scuole attraverso il consiglio delle autonomie. Ma il disegno a cascata di una serie di tali consigli richiama inevitabilmente l'assetto e la filosofia del 1974, mutando solo i nomi.

Insomma si avverte costantemente nel testo di legge il contrasto fra i principi ispiratori, che sono stati via via svuotati della loro portata innovativa, e la realtà molto più modesta e conservativa di una riproposizione di logiche e cautele di controllo normativo su quel che le scuole – se fossero lasciate libere di essere autonome, come si dice di volere che siano – potrebbero fare.

Si tratta di una contraddizione e di un nodo che vanno sciolti: o, come Anp si augura, assumendo fino in fondo la logica, anche costituzionale, dell'autonomia; o, se tale è la volontà odierna del legislatore, abbandonandola. Ma almeno senza renderle con le parole un omaggio che risulta poi smentito dai fatti.

7^a COMMISSIONE DEL SENATO (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
Disegno di legge A.S.n.3542
"Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali"

Confedir Dirpresidi - Audizione del 27 novembre 2012
Prof. Leonardo MAIORCA

Onorevoli presidente, relatore, senatori,

Esprimo il ringraziamento della Confedir (Dirpresidi) per averci ammesso in audizione. Il collega Marcello Pacifico, responsabile Confedir per la Scuola, si scusa di non essere presente: è in audizione, a Bruxelles, per segnalare alla Commissione Europea la mancata applicazione della Direttiva Comunitaria 1999/70 CE, che pure il nostro ordinamento ha recepito nel D.lgs.368/2001.

Personalmente sento questa audizione come un onore e, insieme, come un'occasione per usare della mia quarantennale esperienza di servizio nei licei, all'IRRSAE, nella SSIS.

Sarò breve e chiedo di poter consegnare la versione completa della comunicazione.

Non pochi percepiscono il ddl n.3542 Atti S. come concepito per dare potere decisionale, in seno alla comunità scolastica, alle rappresentanze esterne: sarebbe il cavallo di Troia dal ventre del quale il capitalismo italiano espugnerà il sistema della istruzione pubblica. A noi sembra, invece, per restare nella metafora equina, un onesto cavallo pezzato che tenta di arrivare al traguardo della legislatura, collocandosi nel percorso legislativo avviato dall'art.21 della legge 59/1997 e culminato nella locuzione che ha costituzionalizzato l'autonomia scolastica (art.117 terzo comma legge cost.131/03).

Apprezziamo che questo disegno di legge 3542 intenda favorire una più stretta sinergia scuola/territorio.

Il d.p.r. 275/1999 la enunciava nel primo articolo (coniugando l'autonomia funzionale delle scuole alla loro contestualizzazione sociale), e questo disegno di legge

la enuncia fin dal primo articolo (con le locuzioni "comunità locale di riferimento", e "patto educativo"), e poi nei successivi articoli,

quali l'art.9 Conferenza di Rendicontazione,

nel segno della collaborazione tra scuole e i rappresentanti degli enti locali e delle realtà economiche, sociali e culturali del territorio.

Noi riteniamo che questa sinergia sia realizzabile solo se l'attività culturale e progettuale delle scuole non resti marginale, autoreferenziale, ma incastonata – come un diamante in un anello – nella progettualità e nelle aspettative della comunità territoriale. Autorevolmente, il senatore Valditara ha scritto che le scuole *"rappresentano un punto di riferimento per le comunità locali, chiamate a loro volta al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche unitamente alle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi"*.

Occorre, però, che l'attività di questi rappresentanti non interferisca in alcun modo nelle funzioni, prerogative e responsabilità didattiche dei docenti; e che non vi interferisca l'attività dei rappresentanti dei genitori, che dovrà potersi esplicare solo entro i limiti temporali della frequenza scolastica dei figli. Questa

puntualizzazione nulla toglie alla forza del nostro convincimento circa la necessità di una più stretta sinergia tra scuola e territorio; aggiungo anzi che, fermo restando il ruolo esclusivo dei docenti nel campo dell'educazione e dell'istruzione, occorre anche riconoscere una partecipazione di responsabilità ai soggetti rappresentativi delle *"realtà sociali, economiche, culturali, produttive, professionali e dei servizi"* che siano coinvolti nella vita scolastica.

Occorre tenere presente che non tutto l'apprendimento si ha dalla scuola: oggi gli alunni apprendono dalla scuola parte decrescente del sapere e saper fare (e il *trend* è incontrovertibile), e molto di ciò che fanno lo ricavano, a parte che dalla famiglia, dalla *"Learning society"*, dai mezzi di comunicazione di massa, dal web, dai gruppi dei coetanei, dalle scuole-non scuole, dalla *Open education*, dalla formazione a distanza. La complementarità tra le scuole e le altre agenzie educative è nelle cose: sono gli stessi alunni a sperimentare la modalità dialettica "dentro-fuori" dell'apprendimento.

Articoli del ddl che chiediamo di emendare

Ci sembrerebbe opportuno prevenire le contrapposizioni pregiudiziali che alcuni articoli potrebbero alimentare nelle comunità scolastiche.

Mi riferisco all'art.4 *"Composizione del Consiglio dell'Autonomia"*, comma uno lettera e): *"Il consiglio dell'Autonomia... può essere integrato, con il voto favorevole almeno dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso, da ulteriori membri esterni... In numero non superiore a due, che non hanno diritto di voto"*.

Immagino le discussioni interminabili in seno alla comunità scolastica, a modo di *supporter* romanisti Vs laziali.

Se i membri esterni non hanno diritto di voto, perché non decidere nella legge? Uno o due.

Non capisco la *ratio* della norma: o è per fare apparire che il Consiglio ha potere di scelta, ma è una scelta alquanto minore, o è una norma prodotta dal precipitato stratificatosi in seno alla VII commissione, in esito a tre anni di discussioni, per mediare tra proposte eterogenee.

Lo stesso possibile inciampo segnalo nell'art.8 comma secondo che, nello stabilire come debba essere composto il *Nucleo di autovalutazione*, non determina la consistenza numerica della rappresentanza (obbligatoria) esterna e della rappresentanza delle famiglie

: *"...nucleo di valutazione, la cui composizione è determinata dallo Statuto in un minimo di cinque a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno... e di almeno un rappresentante delle famiglie..."*.

Qualche attrito può suscitare, nelle comunità scolastiche, anche la norma di cui all'art.5 primo comma, dove stabilisce che il d.s., nel gestire le risorse umane, finanziarie e strumentali *"risponde del risultato del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti"*. Il problema è che gli statuti scolastici dovranno stabilire quali debbano essere gli organismi deputati, su una materia che coinvolge la persona del d.s.

Segnaliamo l'esigenza di emendare anche l'art.8 *"Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto"*

Pur condivisibile complessivamente, l'articolo ha bisogno di aggiustamenti che riequilibrino il rapporto tra l'Invalsi da una parte, e dall'altra le istituzioni scolastiche, le istituzioni del territorio, Regioni ed autonomie locali,

dalle quali non si può prescindere per l'analisi e lo sviluppo di una scuola di qualità.

Le scuole devono essere collocate al centro del processo di autovalutazione; è tautologico.

A tal proposito, mi consenta, Onorevole Presidente, di citare il parere espresso 10 giorni addietro dal C.N.P.I. sullo *Schema di Regolamento del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e di formazione*.

Il CNPI (adunanza del 20/11/2012) segnala che nella bozza di regolamento non si fa riferimento ai Nuclei di valutazione interna alle IIS, e critica che il D.P.R. assegni una funzione sovra eminente all'INVALSI, e un ruolo marginale alle scuole, considerate quali *"puro oggetto della valutazione"*; conclude: *"Le scuole, anche in relazione all'attuale Titolo V Cost. non possono essere solo chiamate ad aderire a quanto disposto dal MIUR"*.

In conclusione, l'art.8, Primo comma, va, a nostro parere, emendato in modo da assegnare le funzioni connesse all'autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessiva del servizio scolastico, equamente alla scuola, all'INVALSI, alle Regioni e agli Enti locali.

L'art.10 *"Costituzione di reti e consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica"* stabilisce che le scuole, a condizione che esplicitino le finalità degli accordi e gli impegni finanziari, possano avere come *partner* soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni *non profit*.

Il D.P.R. 275/1999 prevede già, all'art.7, una serie di prerogative per le scuole:

- possano promuovere accordi di rete o entrarvi, per scopi individuati nel DPR; (realizzare attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione, e altre attività coerenti con le finalità istituzionali)
- possono effettuare lo scambio temporaneo di docenti;
- possono stipulare convenzioni con soggetti che il DPR individua (università e con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio),
- possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni (per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale)
- possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per determinati scopi (assolvere compiti istituzionali coerenti con il POF, e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo).

Se ne facesse l'uno per cento, nelle scuole, di ciò che è previsto nel DPR 275 ! Le opportunità, purtroppo, sono state colte in pochi territori: più che il pericolo di invasione da parte dei privati, c'è stato un quasi totale disinteresse dei vari soggetti a contribuire a progetti formativi capaci di arricchire e collegare la scuola e il territorio.

Mi si consenta citare una precisazione fatta, a questo riguardo, dall'On. Tonino Russo: *"Rimane la possibilità di finanziamenti esterni. Parlando con alcuni studenti e insegnanti, è più volte emersa la paura che arrivino capitani di impresa che, a fronte di finanziamenti forti (ad esempio per strutture o laboratori), possano poi chiedere modifiche dell'offerta formativa. Chi teme questo non sa che la possibilità per le scuole di ricevere finanziamenti esterni esiste già e che in proposito la nuova proposta di legge introduce restrizioni e regole di trasparenza che prima non c'erano. Non sa, inoltre, che i programmi scolastici non sono nella disponibilità delle scuole autonome... rimangono di competenza nazionale"*.

La nostra posizione rispetto al contenuto di questo art.10 si legge in una dichiarazione di Pacifico, il presidente dell'Anief: *"Anziché programmare il sostegno economico da parte di Fondazioni, spesso tutt'altro che avulse da interessi, il Parlamento farebbe bene a creare le basi per far reperire fondi adeguati alla crescita dei nostri giovani... Bisogna tornare a considerare l'istruzione un investimento indispensabile, aumentando i finanziamenti per l'istruzione di almeno un punto percentuale rispetto al Pil"*.

A differenza che nel decreto 275, in applicazione del quale le istituzioni scolastiche procedono liberamente alla stipula di convenzioni, o alla costituzione e adesione ad accordi di rete e a consorzi, l'art.10 di questo disegno di legge prevede un regolamento che stabilisca requisiti, modalità e

criteri per le dette attività delle scuole. E ciò ci sembra importante, ma sarà sufficiente a prevenire gli effetti paventati dall'CNPI, nel parere dello scorso 20 novembre?: *"Le relazioni con l'esterno, attivate dalle istituzioni scolastiche attraverso la costituzione di reti, presentano situazioni molto diverse tra loro, che pur discendendo dal quadro normativo definito dal Regolamento di autonomia, interpretano una visione orizzontale del sistema, foriera di possibili derive autoreferenziali o di esasperazione competitiva tra le istituzioni scolastiche"*.

Dell'ultimo articolo *"Clausola di neutralità finanziaria"*, *in cauda venenum*, è meglio che non dica nulla.

Conclusione

La ragione dell'accoglienza ostile della Scuola a questo ddl è il pregiudizio dovuto al fatto che alcune leggi recenti in materia scolastica hanno randellato. Il pregiudizio deriva dal timore che, si dice dalle mie parti: *Lu cani muzzica a lu sciancatu*. Negli ultimi lustri, la linea dei governi è stata quella del disimpegno dalla spesa per la pubblica istruzione, e molti temono che il *trend* sia alla privatizzazione; lo vedono implicito nella legge 10 marzo 2000 n.62. Il tema è politico e non tecnico, e comunque, a fine legislatura, è utile affrontarlo?

Se, in futuro, i governanti decideranno, dico a caso, di ridurre l'acquisto di aerei militari, o di togliere il pubblico finanziamento ai partiti – come un referendum aveva stabilito –, o di acchiappare gli evasori e gli speculatori – lo vedremo. Ciò che in atto vediamo è che si usa la scuola come un *bancomat*:

Negli ultimi 4 anni è stato tagliato un posto ogni 5 in organico di diritto, e ancora il ministro Profumo, sorridente, taglia quasi 50 milioni dal Fondo d'Istituto, ipotizza il taglio di un anno su 13 del servizio di istruzione pubblica, taglio che vale, da solo 44mila posti di insegnante in meno, o l'incremento dell'orario di servizio dei docenti (di quelli medi, non di quelli universitari che ore di insegnamento ne fanno molte meno), la riqualificazione dei soprannumerari sul sostegno, l'abbattimento di qualifica per gli inidonei (è legale?). Intanto, al MIUR l'occupazione principale sembra essere la ricerca di idee per risparmiare, poco curandosi dell'essenza formativa e delle peculiarità didattiche della scuola.



Dirigenti Scuole Autonome e Libere

Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie - Ente qualificato dal MIUR alla formazione

Audizione Commissione VII Istruzione
Senato - martedì 27 novembre 2012

Riflessioni e proposte sul testo unificato n. 3452 "Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali"

A. In **premessa** ci dispiace confermare la delusione, già espressa alla Commissione della Camera dei Deputati, rispetto alla concezione dell'originario testo del 2004 che intendeva affrontare la revisione degli Organi di governo della scuola unitamente al problema dello stato giuridico del personale dirigente e docente. In questo modo restano eluse tutte le vere cause di difficoltà di funzionamento delle scuole statali.

B. Fin **dal 1996 si discute di una riforma del governo della scuola**, che ha assunto un nuovo contesto con la riforma del Titolo V, dove si è avviata la costituzionalizzazione della Autonomia scolastica in un "sistema delle autonomie". Si trattava quindi, in quel contesto, di definire i poteri reali degli organi dell'autonomia e le relazioni con le autonomie locali. Restiamo purtroppo ancora in un contesto di debolezza dell'autonomia scolastica, sia rispetto all'Amministrazione centrale o periferica, sia rispetto agli enti locali: lo hanno di nuovo dimostrato le recenti vicende della razionalizzazione delle reti scolastica e dei provvedimenti di dimensionamento.

D'altra parte quella riforma ha molti avversari, più o meno espliciti: gli stessi sindacati che, in forme diverse hanno ribadito e ribadiscono una pretesa "aziendalizzazione" delle scuole per impedire effettivi cambiamenti che le radichino più fortemente nelle comunità locali, realizzando così quello stretto rapporto con il mondo sociale ed economico di cui le scuole hanno bisogno vitale, specie quelle del secondo ciclo.

Un segnale di questa resistenza fu, nel 2004, il gioco di forze che portò l'allora Ministro Moratti a bloccare il DdL che agganciava appunto la riforma del governo delle scuole con il rinnovamento della professione docente e dirigente (il cosiddetto "DdL Aprea").

L'arrivo poi delle RSU (fenomeno assolutamente unico rispetto a tutti i sistemi scolastici europei ed internazionali) ha posto un serio problema di confusione dei compiti, accrescendo la conflittualità nelle comunità scolastiche.

L'elemento che, con tristezza, ci pare più "conservativo" resta la difesa costante del "potere del Collegio docenti", altra unica eccezione istituzionale rispetto a tutti i paesi. Di conseguenza, nonostante la lunga esperienza degli Organi collegiali, il problema del governo della scuola oggi resta quella della sua autoreferenzialità, che spiega anche la fatica di avviare in Italia (come da tempo invece presente in tutti i paesi europei) un efficace sistema di valutazione delle scuole e delle professioni.

Un altro segnale, più vastamente culturale ed ideologico, di resistenza ad un rapporto nuovo tra scuola e comunità locale, è il ripresentarsi, anche nelle attuali manifestazioni, di incomprensibili resistenze contro le rappresentanze esterne alla scuola nel Consiglio di Istituto e contro la possibilità della defiscalizzazione delle donazioni.

C. Anche volendo rinunciare alla eccessiva "pretesa" di una riforma e limitandosi a considerazioni di mero "aggiustamento" o "miglioramento" degli attuali Organi collegiali, il testo pervenuto dalla Camera **in linea generale** delude l'attesa, poiché da una parte resta elusa una chiara risposta alla domanda di "chi governa la scuola statale" e dall'altra permangono alcune confusioni e debolezze testuali, talune delle quali pesino segnalate dallo stesso relatore all'avvio del dibattito in Commissione del Senato (uso improprio di termini, vaghezza sulle competenze, confusione tra Statuto - che deve definire organi e competenze - e Regolamento - che deve indicarne il funzionamento).

Gli organismi prefigurati, la cui istituzione e articolazione non viene lasciata all'autonomia delle Istituzioni scolastiche (l'art. 1), nella sostanza sono la modifica nominale degli organi attuali, dei quali, sempre nella sostanza, ricalcano le competenze.

Si aggiungono inoltre una serie di organismi nuovi (di scuola e territoriali) che vanno ad aumentare la dispersione di un'effettiva confusione dei ruoli ed a proliferare gli apparati, contraddicendo il necessario cammino dell'autonomia e della semplificazione. Il dirigente scolastico rimane nel testo il solo responsabile del risultato del servizio scolastico, senza che la norma gli attribuisca gli strumenti necessari. Si rinuncia ancora ad una figura autorevole della dirigenza scolastica, attribuendo alla figura attuale delle responsabilità che la norma non gli consente di attuare.

Non si prevede che la partecipazione al Consiglio dell'Autonomia ed agli organismi regionali o nazionali debba essere sostenuta dal rimborso delle spese per la presenza, pur con l'esclusione di ogni altra indennità o emolumento.

Si rinuncia purtroppo (come anche segnalato dal relatore) alla denominazione di "Consiglio di amministrazione" recepita invece dal DdL 637 quale organo di governo dell'Istituzione scolastica.

L'utile riconoscimento a possibili finanziamenti alle istituzioni scolastiche da parte di privati non viene in alcun modo riconosciuta (come per altri organismi ed Enti) con una deduzione fiscale significativa. In questo modo si pubblica una semplice "grida" seicentesca in materia.

D. Probabilmente, anche viste le recenti levate ideologiche di piazza (meglio sarebbe chiamarle "paleontologiche") e le conseguenti considerazioni fatte da alcune componenti, questo testo (che pur andrebbe completamente riscritto) avrà ancora ben poca sorte. Tuttavia, con spirito di servizio alla scuola e per tentare di ridurre i limiti, per svilupparne qualche potenzialità, presentiamo delle note e proposte emendative ai **singoli articoli**. (in rosso gli inserimenti)

Art. 1

I commi 1 e 2 sono inefficaci e pleonastici rispetto alle finalità del testo ed alle normative già esistenti. Il 4 e 5 sono contraddittori rispetto al resto del testo. Nel 4 infatti la istituzione e la composizione contraddicono i successivi articoli che già istituiscono in questa norma gli organi, ne prevedono la composizione dettagliata e stabiliscono persino per i consigli di classe (art. 6, comma 5bis) anche nelle forme di partecipazione. Addirittura nell'art. 13 si mantiene al MIUR la competenza di stabilire date e funzionamento.

Art.2

Comma 1 aggiungere "di governo". Altrimenti è proprio vero che resta tutto come nel 1974.

Comma 1d Eliminare il nucleo di autovalutazione, poiché le funzioni di autovalutazione debbono essere esercitate dagli organi già previsti. Si tratta di evitare inutili doppioni, proliferazione di organismi, fonte solo di confusione di compiti, valorizzando invece appieno, ognuno secondo le proprie competenze, la responsabilità degli organi di governo, indirizzo e tecnici.

Art. 3

Comma 1: chiarire meglio i compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica inserendo, tra "indirizzo generale" e "dell'attività scolastica" le parole: "*e di governo*". Togliere il punto "g" sul nucleo di autovalutazione. Eliminare il punto "l" abolendo l'inutile Conferenza della rendicontazione, sempre per evitare la proliferazione di organi e la confusione di competenze.

Comma 1 aggiungere "m) esercita le funzioni di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico".

Comma 1a: dopo tre votazioni a maggioranza dei due terzi occorre la maggioranza semplice per evitare il blocco delle attività.

Comma 3: modificare la durata in "*quattro anni*" come per i Consigli Comunali.

Art. 4

Comma 1e la maggioranza richiesta deve essere maggioranza semplice, altrimenti si blocca l'attività del Consiglio sull'unica vera novità (pur minimale) del testo e la si vanifica.

Comma 2. Si tratta di una confusione di competenze del testo: la costituzione e la composizione degli organi nell'art. 1 si dice affidata allo Statuto e non al Regolamento, che deve invece curare il funzionamento.

Comma 3: aggiungere al termine "*Ai membri del Consiglio spettano i rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, senza diritto di altre indennità*".

Comma 4. Va tolto l'emendamento della Camera, perché la funzione tecnica può essere esercitata dal Dirigente scolastico, salvo introdurre elementi di confusione e contrasto nel Consiglio.

Art. 5

In generale tutto l'art. presumerebbe la revisione delle norme della condizione giuridica della professione dirigente, senza la quale revisione il testo descrive compiti e funzioni collocate in un contesto non proprio. L'autonomia esigerà la piena assunzione di responsabilità, ma è inconcepibile che il dirigente scolastico debba da solo rispondere dei risultati del servizio se non vengono modificati tutti i contesti normativi che determinano il funzionamento del servizio e che non dipendono in alcun modo dalle potestà del dirigente scolastico. La frase "e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti" finale va abrogata.

Art. 6

In generale tutto l'art. presumerebbe la revisione delle norme della condizione giuridica della professione docente, senza la quale revisione il testo descrive compiti e funzioni collocate in un contesto non proprio. Gli aggiustamenti indicati sono di pura sistemazione tecnica.

Comma 2: l'espressione "e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale" è troppo generica, senza fare riferimento ad alcun organo. O si specifica il solo riferimento esplicito: "con il consiglio dell'autonomia" o è meglio togliere la frase, foriera solo di confusione.

Comma 3 ripetitivo e farraginoso nel non riuscire ad indicare chiare competenze. Va eliminato.

Comma 5bis sostituire con "*dai genitori e, nella scuola secondaria di secondo grado, dagli studenti della classe*" poiché la ultradecennale esperienza ha dimostrato quanto sia indispensabile che tutti i soggetti partecipino attivamente al percorso formativo.

Art. 8

Va abrogato per le ragioni sopra illustrate.

Art. 12

I commi 1, 2 e 2bis vanno abrogati in quanto si viene a ricostituite qualcosa di simile all'attuale CNPI. Specialmente con la riforma del Titolo V e con l'avvio di un sistema federale, queste forme di consultazione assumo un senso solo a livello regionale.

Comma 3 abrogare "con il coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti" in quanto si sono palesemente rivelate (laddove esistono ancora) un organismo utile solo alla creazione del consenso da parte delle Amministrazioni scolastiche e locali. Abrogare inoltre al termine "in costante confronto con le politiche scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali" in quanto generico e senza indicazione operativa.

Art. 11bis

Da abrogare non solo per evitare proliferazioni di organismi ed mantenere fede alla semplificazione amministrativa, ma anche perché il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia di una norma compete alle Commissioni parlamentari, come indicato in altre norme riformatrici.

La direzione nazionale DiSAL
Milano, 27 novembre 2012